# REGOLAMENTO (CE) N. 2509/97 DELLA COMMISSIONE

**del 15 dicembre 1997**

**che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2308/97 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1359/95 della Commissione [3], opera una distinzione fra i prodotti che rientrano nel codice NC 2106 e quelli che rientrano nel codice NC 2208 10 00 in base al titolo alcolometrico volumico di 0,5 % vol;

considerando che, a seguito del cambiamento del sistema armonizzato, in data 1° gennaio 1996, le «preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» sono passate dalla voce 2208 alle voci 2106 e 3302;

considerando che appare necessario reintrodurre la distinzione tra «preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» del codice NC 2106 90 20 con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol e preparazioni con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 0,5 % vol;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

— Viene inserita la nota complementare 4:

«4. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per "preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande" si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.»

— Le attuali note 4 e 5 diventano note 5 e 6.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 142 del 26. 6. 1995, pag. 1.